



POR FESR MOLISE 2007/2013

Avviso pubblico

Asse I, Attività I.2.2 "Giovani che innovano"

Interventi candidati da aspiranti imprenditori

Settori esclusi dai benefici in base al seguente regolamento

Regolamento (CE) n. 1998/2006

(Aiuti in regime "de minimis")

- a) Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio.
- b) Aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.
- c) Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d) Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
- e) Aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002.
- f) Aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto di terzi.
- g) Aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e ogni attività volta a preparare il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati a tal fine destinati.